



l'istanza dell'opponente [REDACTED] di seguito, *breviter*, solo [REDACTED]), ha sospeso la procedura esecutiva mobiliare di vendita di quote societarie pendente dinanzi a questo Tribunale al n. R.G.E. 2643/2020, dallo stesso [REDACTED] instaurata in forza del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1122/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 31 dicembre 2019-11 gennaio 2020.

Con tale decreto ingiuntivo [REDACTED] era stata condannata a corrispondere al Sig. [REDACTED] l'importo complessivo di € 520.221,67 per inadempimento contrattuale.

In data 28 gennaio 2020 il decreto ingiuntivo veniva munito di formula esecutiva e in data 17-20 febbraio 2020 il Sig. [REDACTED] lo notificava, unitamente all'atto di precetto, a [REDACTED] intimando alla società debitrice di pagare la predetta somma.

Il 15 maggio 2020 il Sig. [REDACTED] notificava alla [REDACTED] atto di pignoramento delle quote di partecipazione detenute dalla [REDACTED] nel capitale sociale della [REDACTED] (di seguito, *breviter*, solo: [REDACTED]), in qualità di socia accomandante.

L'esecutata depositava un primo ricorso in opposizione il 19 giugno 2020, dichiarato inammissibile per tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; in data 3 dicembre 2020 depositava un ricorso in opposizione sostanzialmente identico al primo, nel quale sosteneva l'impignorabilità della quota alla stessa spettante sul capitale sociale di [REDACTED] in ragione di una disposizione dei patti sociali (segnatamente l'art. 5) relativi a [REDACTED], che preclude la libera trasferibilità per atto *inter vivos* delle quote di capitale a persone diverse dai soci.

Con l'ordinanza oggi reclamata, il G.E., accogliendo l'istanza preliminare di G.F.R., sospendeva l'esecuzione e, stante la «*difficoltà delle questioni esaminate*», compensava le spese della prima fase di opposizione.

2. Il reclamante, reiterando nella sostanza le argomentazioni già espone nella comparsa depositata nel giudizio di opposizione, sostiene che il vincolo di impignorabilità delle quote previsto dall'art. 5 dei succitati patti sociali non debba trovare applicazione nella fattispecie, essendo [REDACTED] in

fase di liquidazione («lo scioglimento di [redacted] ha... rimosso il limite alla libera espropriabilità della quota»). Egli si richiama, inoltre, ad una sentenza di questo Tribunale (la n. 8575 del 20 giugno 2009), pronunciata con riguardo ad una ipotesi, come quella in esame, di pignoramento della partecipazione del socio accomandante, lamentando che l'ordinanza reclamata non ne abbia tenuto conto.

Ritualmente costituitasi, la reclamata [redacted] chiede il rigetto del reclamo e, di conseguenza, l'integrale conferma dell'ordinanza reclamata.

### 3. Il reclamo non merita accoglimento.

Occorre prendere le mosse dall'argomentazione del reclamante basata sul richiamo alla citata sentenza n. 8575 del 20 giugno 2009, che al G.E. si imputa di aver «*trascurato di considerare*» (rimostranza peraltro alquanto singolare, trattandosi di pronuncia di primo grado, come tale evidentemente priva di valenza nomofilattica).

Con tale sentenza – a parere del Sig. [redacted] «*ad oggi insuperata e considerata come pietra miliare in materia*» – si è ritenuto che, in ipotesi di pignoramento della partecipazione del socio accomandante, qualora lo statuto sociale preveda, oltre alla prelazione in favore degli altri soci e, in caso di rinuncia, la cedibilità delle stesse quote con il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, esse siano da considerarsi legittimamente pignorate, avendo l'atto costitutivo consentito la cessione a terzi.

Trattasi con tutta evidenza di fattispecie non assimilabile a quella che ci occupa, poiché in quest'ultima l'art. 5 dei patti sociali prevede la libera trasferibilità per atto tra vivi *soltanto tra i soci*, nonché, in caso di trasferimento ad enti o persone differenti dai soci una preventiva autorizzazione scritta al trasferimento da parte di *tutti* i soci e un diritto di prelazione in capo a *tutti* i soci<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> «*Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi soltanto tra i soci. Il trasferimento ad enti o persone diverse deve essere preventivamente autorizzato per iscritto da tutti i soci ai quali è riservato il diritto di prelazione (...)*».

Parimenti irricevibile, in quanto non suffragata da alcuna previsione di legge, è la prospettazione secondo cui il vincolo statutario di impignorabilità delle quote – chiaramente finalizzato ad impedire l'ingresso nella compagine sociale di terzi non graditi – non troverebbe applicazione nei casi, quale quello per cui è causa, nei quali il terzo pignorato versi in fase di liquidazione.

La *ratio* del predetto vincolo (e più in generale, la *ratio* caratterizzante la disciplina normativa sul punto: cfr., in particolare quanto disposto dall'art. 2322, comma 2, c.c.) non viene infatti meno se la società è posta in liquidazione, dato che non solo l'*intuitus personae* permane anche in tale fase, ma come correttamente rilevato dal G.E. nell'ordinanza reclamata, esso può in qualsiasi momento trovare espressione nell'esercizio della facoltà di revoca dello stato liquidativo da parte dei soci.

Alla luce di queste considerazioni, non convince il tentativo del reclamante di dimostrare la correlazione tra la messa in liquidazione della società e l'asserita cessazione di efficacia delle clausole di intrasferibilità richiamandosi ad una artificiosa equiparazione di discipline non assimilabili, quali quella della revoca della fase di liquidazione con quella del recesso del socio.

Né può dirsi in contrasto con il principio giurisprudenziale consolidato che ammette la pignorabilità delle quote delle società di persone nel solo caso in cui l'atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità e fatta sempre salva la necessità di salvaguardare gli eventuali patti di prelazione contenuti nel contratto sociale, l'*obiter* contenuto in Cass., I, 7 novembre 2002, n. 15605, citato dal reclamante ma avente ad oggetto la ben diversa ipotesi costituita dal sequestro di quote liberamente trasferibili.

**4.** Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Milano, così provvede:

1) rigetta il reclamo;

2) condanna il reclamante [REDACTED] a rifondere alla reclamata [REDACTED] le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, con aggiunta di i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario del 15% per spese generali;

3) dà atto dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame.

Milano, 6 ottobre 2021

Il Giudice estensore

Dott. Roberto Angelini

Il Presidente

Dott.ssa Maria Gabriella Mennuni